

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 22 gennaio 2021, n. 9
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione con sede in Brindisi alla via del Lavoro n. 20, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dalla società "Istituto Claudio Galeno Centro di Fisiokinesiterapia e rieducazione neuromotoria S.r.l." alla società "Sint.EL S.r.l.".

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1732 di proroga dell'incarico di direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"*.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*

L'art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."*

L'ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione "Istituto Claudio Galeno Centro di Fisiokinesiterapia e rieducazione neuromotoria S.r.l.", con sede in Brindisi alla via del Lavoro n. 20, rientra fra le strutture specialistiche private accreditate ex art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010.

Con Pec dell'08/01/2021, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/623 del 14/01/2021, la società "SINT.EL S.r.l." ha trasmesso la nota ad oggetto "Istanza di voltura dell'accreditamento delle attività ambulatoriali svolte dall'Istituto Galeno Centro di Fisiokinesiterapia e rieducazione neuromotoria S.r.l.", con la quale il legale rappresentante della medesima società:

"(...) premesso

- Che la L.R. N. 9/2017 prevede
 - all'art. 9, comma 2, che: "L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e servizi, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente";
 - all'art. 24, comma 5 che: "il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare".
- Che la scrivente Società, con atto del Notaio Gigino Rollo in Lecce, sottoscritto in data 16/12/2020 n. di repertorio 2627, che si allega alla presente, ha incorporato la società "Istituto Galeno Centro di Fisiokinesiterapia e rieducazione neuromotoria S.r.l." con sede in Brindisi alla via del Lavoro n. 20.
- Che a seguito di istanza in tal senso, il Comune di Brindisi ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della titolarità con atto n. 116 del 8/01/2021 che si allega alla presente;,"

ha chiesto "Il trasferimento della titolarità dell'accreditamento istituzionale dell'attività specialistica ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione esercitate dall'ISTITUTO GALENO dalla società "Istituto Claudio Galeno Centro di Fisiokinesiterapia e rieducazione neuromotoria S.r.l." alla società Sint.EL S.r.l.",

allegandovi:

"1 - autorizzazione n. 116 dell'8/01/2021", con quale il Sindaco del Comune di Brindisi:

"

- Vista la richiesta datata 30.12.2020, ivi acquisita in data 7.01.2021 al nr. 2013 di protocollo, a firma del dott. Pietro Galluccio, in qualità di Legale Rappresentante della società Sint. EL S.r.l. con sede in Lecce alla Via Leuca civ. 133, con la quale lo stesso comunica che con atto del Notaio Dr. Gigino Lollo in Lecce, la società Sint. EL S.r.l. ha incorporato la società "Istituto Claudio Galeno Centro di Fisiokinesiterapia e rieducazione neuromotoria S.r.l." con sede in Brindisi alla Via del Lavoro civ. 20;
- Vista l'Autorizzazione Sindacale n. 112 del 12.10.2021 (n. 112 del 12.10.2020, con la quale è stata aggiornata l'autorizzazione sindacale n. 38/2011 per variazione del nominativo del Direttore Tecnico, rectius Responsabile Sanitario, n.d.r.) con la quale veniva autorizzato all'esercizio il Centro di Fisiokinesiterapia e rieducazione neuromotoria denominato Istituto Galeno S.r.l., sito in Brindisi alla via del Lavoro civ. 20;
- Preso atto della documentazione allegata alla richiesta di voltura, dalla quale risulta l'atto datato 16.12.2020 nr. 2627 di repertorio a firma del Notaio Dr. Gigino Rollo;
- Preso atto della documentazione che il Dr. Pietro Galluccio, nato (...) il (omissis) (...), in qualità di Medico Chirurgo – Specialista in Ortopedia e Traumatologia è il Direttore Tecnico della struttura;
- Vista l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici di Brindisi al nr. 3685 in repertorio;
- Vista l'autocertificazione a firma del Dr. Pietro Galluccio, con la quale lo stesso dichiara che nulla è variato dal punto di vista strutturale, tecnologico e organizzativo della struttura di cui sopra;
- Visto il bonifico bancario, per diritti di segreteria ASL, effettuato dalla Sint. EL S.r.l. di euro 37,00;
- Visto il parere favorevole a firma del Dirigente Medico S.I.S.P. ASL di Brindisi, datato 07.01.2021 nr. prot. 2525;
- Visto il D.P.R. nr. 254 del 15.07.2003;
- Visto l'art. 193 del T.U.LL.SS. del 27.07.1934 nr. 1265, modificato con il D.P.R. nr. 854 del 10.06.1955;
- Vista la Circolare Regionale nr. 24/1224/412/4 del 25.07.1989;
- Vista la Legge Regionale nr. 36 del 20.07.1984;
- Visto il D.P.R. 10.01.1997 Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle pp.aa. Di Trento e Bolzano in materia di requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- *Visto l'art. 8 ter del Decreto Lg.vo nr. 502/1992;*
- *Visto la L.R. nr. 8/2003;*
- *Visto il R.R. del 13.01.2005, nr. 3;*
- *Visto il R.R. del 5/02/2010 nr. 3;*
- *Vista la L.R. nr. 9/2017 e s..mm.ii.",*

ha autorizzato *"Il Dott. Pietro Galluccio, nato (...) il (omissis) (...), in qualità di Legale Rappresentante della società Sint. EL S.r.l. con sede in Lecce alla via Leuca civ. 133, alla prosecuzione dell'attività di Centro di Fisiokinesiterapia denominato "Istituto Galeno" di Sint. EL S.r.l. nella struttura sita in Brindisi alla Via del Lavoro civ. 20.", specificando che: "Direttore tecnico del Centro è il Dr. Pietro Galluccio, nato (...) il (omissis) (...) in qualità di Medico-Chirurgo- Specialista in Ortopedia e Traumatologia.", con la precisazione che: "Le eventuali variazioni, relativi agli elementi costitutivi della presente autorizzazione, dovranno essere tempestivamente comunicate per l'emanazione dei conseguenti necessari provvedimenti.*

La presente autorizzazione è subordinata alle disposizioni delle leggi vigenti";

"

2 – copia atto incorporazione

3 – atto costitutivo Sint.El srl

4 – Statuto Sinte. El srl

5 - Visura CCIAA Sint. El srl

6 – autocertificazione permanenza requisiti;

7 – autocertificazione assenza condanne

8 – autocertificazione antimafia

9 – accordo contrattuale FKT ANNO 2020".

Per tutto quanto innanzi rappresentato;

rilevato che l'atto di fusione per incorporazione costituisce atto di autonomia privata idoneo al trasferimento di titolarità dell'ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione, dalla società "Istituto Claudio Galeno Centro di Fisiokinesiterapia e rieducazione neuromotoria S.r.l." alla società "Sint.EL S.r.l.", ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

atteso altresì che l'art. 10 (*Disposizioni comuni alle autorizzazioni*), comma 1, lett. f) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede che l'autorizzazione all'esercizio contiene il nome e i titoli accademici del responsabile sanitario;

si propone di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione ubicato in Brindisi alla via del Lavoro n. 20, dalla società "Istituto Claudio Galeno Centro di Fisiokinesiterapia e rieducazione neuromotoria S.r.l." alla società "Sint.EL S.r.l.", con decorrenza dalla data dell'autorizzazione comunale all'esercizio n. 116 dell'08 gennaio 2021, con la prescrizione che il legale rappresentante della società "Sint. EL S.r.l." dovrà:

- richiedere al Sindaco del Comune di Brindisi l'integrazione del predetto provvedimento n. 116, il quale deve essere qualificato quale trasferimento di titolarità dalla società "Istituto Claudio Galeno Centro di Fisiokinesiterapia e rieducazione neuromotoria S.r.l." alla società "Sint.EL S.r.l." ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e nel quale deve essere indicato il nominativo ed i titoli accademici del responsabile sanitario;
- trasmettere il medesimo provvedimento di integrazione alla scrivente Sezione entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;

e con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della

- L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Sint. EL S.r.l." *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento,"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE

STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione ubicato in Brindisi alla via del Lavoro n. 20, dalla società "Istituto Claudio Galeno Centro di Fisiokinesiterapia e rieducazione neuromotoria S.r.l." alla società "Sint.EL S.r.l.", con decorrenza dalla data dell'autorizzazione comunale all'esercizio n. 116 dell'08 gennaio 2021, con la prescrizione che il legale rappresentante della società "Sint. EL S.r.l." dovrà:
 - richiedere al Sindaco del Comune di Brindisi l'integrazione del predetto provvedimento n. 116, il quale deve essere qualificato quale trasferimento di titolarità dalla società "Istituto Claudio Galeno Centro di Fisiokinesiterapia e rieducazione neuromotoria S.r.l." alla società "Sint.EL S.r.l." ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e nel quale deve essere indicato il nominativo ed i titoli accademici del responsabile sanitario;
 - trasmettere il medesimo provvedimento di integrazione alla scrivente Sezione entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;

e con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Sint. EL S.r.l." *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento,"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della società "Sint.EL S.r.l." con sede legale in Lecce alla via Leuca n. 133 [Pec: sintel@pec.it];
 - al Direttore Generale dell'ASL BR;
 - al Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL BR;
 - al Sindaco del Comune di Brindisi.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)